

# COMUNE DI VARAZZE

## Discarica di Varazze

### “Prescrizioni”

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.  
Protocollo n. 0014491/2022 del 05/04/2022



Pagina lasciata intenzionalmente vuota

## **INDICE**

|   |    |
|---|----|
| 1 Piano di adeguamento e Prescrizioni.....  | 5  |
| 1.1 Adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili .....  | 5  |
| 2 rifiuti conferibili in discarica.....   | 6  |
| 2.1 C.E.R. rifiuti non pericolosi conferibili nella discarica senza esecuzione di preventiva analisi di caratterizzazioneE7   |    |
| 2.2 C.E.R. rifiuti non pericolosi conferibili nella discarica previa esecuzione analisi chimica di caratterizzazione.....   | 8  |
| 2.3 C.E.R. rifiuti non pericolosi conferibili nella discarica previa esecuzione analisi chimica di caratterizzazione<br>(autorizzati con P.D. 2394 del 15/09/21 recepito nel presente provvedimento)..... | 8  |
| Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03* .....   | 8  |
| 3 Prescrizioni di carattere generale.....   | 9  |
| 3.1 Tariffa.....  | 9  |
| 3.2 Gestione.....   | 9  |
| 3.3 Garanzie finanziarie:.....  | 12 |
| 4 Scarichi idrici.....  | 13 |
| 4.1 Acque reflue industriali.....   | 13 |
| 5 EMISSIONI IN ATMOSFERA (TORCIA):.....   | 16 |
| 5.1 Emissioni diffuse:.....   | 16 |
| 5.2 Odori:.....   | 17 |
| 5.3 Qualità dell'aria.....  | 18 |
| 6 PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITA' IPPC.....   | 19 |



## 1 PIANO DI ADEGUAMENTO E PRESCRIZIONI

E' stato chiesto il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per il codice IPCC 5.4 di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. "Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per inerti " per l'impianto sito in Comune di Varazze, loc. Ramognina.

### 1.1 Adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili .

Secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 29 bis del D.Lgs 152/2006 " Individuazione delle migliori tecniche disponibili", per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del D.Lgs 152/2006, si considerano applicate le BAT se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al D.Lgs.36/03 e s.m.i..

Già il piano di adeguamento al D.Lgs 36/03 era stato approvato da parte di questi Uffici, in capo a Comune di Varazze quale proprietario della discarica, con P.D. 4438 del 07/06/07, modificato con P.D. 5111 del 04/07/07, nonché alcune varianti successive recepite con P.D. 6056 del 21/08/08 e ss.mm.ii..

E' importante evidenziare che l'entrata in vigore in data 29/09/2020 della nuova normativa in materia di discariche, precisamente il D.Lgs. 121/2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti." ha modificato il D.Lgs. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", che, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art 29 bis comma 3 riveste il ruolo di norma di riferimento per la determinazione delle BAT per le discariche, pur tenuto conto del regime transitorio che, caso per caso, viene definito nelle autorizzazioni, come anche previsto da Regione Liguria.

Infatti, Regione Liguria, con nota prot. n. PG/2021/101866 del 17/03/2021 avente ad oggetto "Indirizzi regionali per l'applicazione del decreto legislativo 3 settembre 2020 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti". Riesame delle autorizzazioni." ha voluto fornire un riferimento utile per uniformare l'attività delle Autorità competenti al rilascio ed aggiornamento dei provvedimenti, dettagliando, di fatto, alcune indicazioni generali per l'adeguamento delle autorizzazioni vigenti alle nuove disposizioni del suddetto decreto.

Si ritiene, come già espresso all'interno del verbale di conferenza dei servizi che, considerato che è già stata tralasciata la conclusione della vita utile della discarica, non sia necessario per alcune tematiche connesse ad aspetti impiantistici, l'adeguamento al nuovo decreto D.lgs 121/2020, in quanto ritenuti non pertinenti.

Il gestore, invece, dovrà uniformarsi ai dettami del D.Lgs 121/2020 per gli aspetti e con le modalità indicati nel presente provvedimento, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a presentazione del progetto di chiusura, tenuto conto delle tempistiche relative alla chiusura ivi indicate.

Si specifica che anche i documenti relativi alla gestione post operativa in particolare il Piano di Ripristino Ambientale dovrà essere aggiornato ai nuovi disposti normativi congiuntamente al progetto di chiusura della discarica.

## 2 RIFIUTI CONFERIBILI IN DISCARICA

- a) E' stato autorizzato l'esercizio dell'attività di discarica ( D5 e D9 ex allegato B D.Lgs 152/06 e s.m.i.) ubicata nel Comune di Varazze (SV), località Ramognina, la cui area è delimitata al foglio n° 26 mappali nn 41-42-43-46-47-48-49-50-51-52-53-54b-55a-72-73-74-75-76-77-78-79-80-128.

Si rammenta che i conferimenti dei rifiuti ammissibili in discarica sono terminati in data **31/12/2021**, pertanto i seguenti paragrafi 2.1 e 2.2 sono da considerarsi superati e non più rappresentativi dell'attuale situazione gestionale ed operativa del sito. Sono stati conservati nel corpo del provvedimento meramente per mantenere la memoria storica delle attività svolte in sito.

Per quanto attiene, invece, il CEER 170504 (paragrafo 2.3) tale rifiuto potrà essere utilizzato esclusivamente in sostituzione della terra di ricoprimento prevista per la riprofilatura già autorizzata con precedente modifica non sostanziale del provvedimento A.I.A. approvata da codesta Provincia di Savona con atto dirigenziale n. 869 del 03/04/2020.

Per quanto riguarda l'utilizzo di rifiuto biostabilizzato (CEER 190503 - compost fuori specifica) si rimanda al progetto di dettaglio del capping che verrà predisposto al fine di poter valutare l'eventuale impiego con le modalità di cui al D. Lgs 121/2020 e alla D.G.R. 1208/2016;

La volumetria residua in tale data risulta di **4967 mc**, individuata alla data del 31/12/2021 (ad esclusione dei quantitativi del CEER 170504 autorizzato per la sola riprofilatura già autorizzata con atto dirigenziale n. 869 del 03/04/2020), di rifiuti identificati dai CEER indicati nei successivi paragrafi 2.1 e 2.2. Le tipologie di rifiuto codificate al punto 2.2 potevano essere collocate nel sedime della discarica, purché il risultato della somma del quantitativo collocato, con il quantitativo delle tipologie codificate al punto 2.1 non sia maggiore di 40.000 tonnellate per ogni anno solare di riferimento; il Comune di Varazze, quale ente proprietario del sedime di discarica, e sulla base del contratto in essere con il gestore, autorizzava preventivamente i conferimenti.

Per quanto attiene il CEER 170504, si rammenta che la quantità totale autorizzata dal P.D.2394/2021 è di 15 000 t e tale CEER può essere utilizzato al solo scopo di riprofilare la discarica secondo la morfologia autorizzata con atto dirigenziale n. 869 del 03/04/2020.

La relazione del III quadrimestre relativa al periodo 1/9/2021 – 31/12/2021 indica che su un totale di 15000 t autorizzate, al 31/12/2021 sono state abbancate 6140 t del CEER 170504, pertanto si evidenzia che il residuo da abbancare nel periodo 1/1/2022 – 31/03/2022 (scadenza del rapporto contrattuale tra Lavajet G.S. S.r.l. e Comune di Varazze) è di 8860 t.

b) ai sensi dell'articolo 4 del Decreto legislativo 13/1/2003, n° 36 e s.m.i., la discarica è stata inquadrata come segue :

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Categoria : | discarica per rifiuti non pericolosi |
|-------------|--------------------------------------|

## 2.1 C.E.R. RIFIUTI NON PERICOLOSI CONFERIBILI NELLA DISCARICA SENZA ESECUZIONE DI PREVENTIVA ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE

| C.E.R. | Descrizione tipologia                     |
|--------|---|
| 200102 | vetro                                     |
| 200108 | rifiuti biodegradabili di cucine e mense  |
| 200110 | abbigliamento                             |
| 200199 | altre frazioni non specificate altrimenti |
| 200140 | metallo                                   |
| 200201 | rifiuti biodegradabili                    |
| 200202 | terra e rocce                             |
| 200203 | altri rifiuti non biodegradabili          |
| 200301 | rifiuti urbani non differenziati          |
| 200302 | rifiuti dei mercati                       |
| 200303 | residui della pulizia stradale            |
| 200304 | fanghi delle fosse settiche               |
| 200306 | rifiuti della pulizia delle fognature     |
| 200307 | rifiuti ingombranti                       |
| 200399 | rifiuti urbani non specificati altrimenti |

I rifiuti identificati dal CEER 200199 e CEER 200399 potevano essere conferiti in discarica previa comunicazione allo scrivente Servizio con allegata relazione tecnica descrittiva e/o omologa. Se nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione questi uffici non avessero espresso elementi ostativi il gestore avrebbe potuto procedere con l'abbancamento. L'abbancamento prima dello scadere dei 10 giorni citati ovvero in assenza di un formale ed esplicito nulla osta rilasciato prima dello scadere, da parte di qs. Uffici, avrebbe comportato l'applicazione dei dettami di cui all'art.29-quattordices del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.(mancato rispetto delle prescrizioni).

Erano inoltre conferibili i seguenti rifiuti da imballaggio non recuperabili, assimilati agli urbani sulla base delle deliberazioni dei Consigli Comunali dei diversi comuni conferitori presentate ad integrazione del procedimento IPPC:

| <b>CEER</b> | <b>DESCRIZIONE</b>                | <b>PRESCRIZIONI PARTICOLARI</b>         |
|-------------|-----------------------------------|---|
| 15 01 01    | Imballaggi in carta e cartone     | Rifiuti da imballaggio non recuperabili |
| 15 01 02    | Imballaggi in plastica            | Rifiuti da imballaggio non recuperabili |
| 15 01 03    | Imballaggi in legno               | Rifiuti da imballaggio non recuperabili |
| 15 01 04    | Imballaggi metallici              | Rifiuti da imballaggio non recuperabili |
| 15 01 05    | Imballaggi in materiali compositi | Rifiuti da imballaggio non recuperabili |
| 15 01 06    | Imballaggi in materiali misti     | Rifiuti da imballaggio non recuperabili |
| 15 01 07    | Imballaggi in vetro               | Rifiuti da imballaggio non recuperabili |
| 15 01 09    | Imballaggi in materia tessili     | Rifiuti da imballaggio non recuperabili |

## **2.2 C.E.R. rifiuti non pericolosi conferibili nella discarica previa esecuzione analisi chimica di caratterizzazione**

Nell'area di discarica sopra identificata, potevano essere conferiti, previa esecuzione di analisi ai sensi del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. esclusivamente i rifiuti identificati dai seguenti codici C E. R.:

| <b>CER</b> | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>Quantitativo max<br/>annuo (in mc)</b> | <b>Quantitativo max<br/>annuo (in tonn)</b> |
|------------|---|---|---|
| 19 12 12   | altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211* | 6000 mc                                   | 6600 tonn                                   |

## **2.3 C.E.R. rifiuti non pericolosi conferibili nella discarica previa esecuzione analisi chimica di caratterizzazione (autorizzati con P.D. 2394 del 15/09/21 recepito nel presente provvedimento)**

Potranno essere conferiti, previa esecuzione di analisi ai sensi del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. (Allegato 4 par.2 esclusivamente i rifiuti identificati dal seguente codici C E. R.:

| <b>CEER</b> | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>Quantitativo max<br/>annuo (in mc)</b> | <b>Quantitativo max<br/>annuo (in tonn)</b> |
|-------------|---|---|---|
| 170504      | terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03* | 15000 mc                                  | 21000 tonn                                  |

Tale rifiuto potrà essere utilizzato esclusivamente in sostituzione della terra di ricoprimento prevista per la riprofilatura già autorizzata con precedente modifica non sostanziale del provvedimento A.I.A. approvata da codesta Provincia di Savona con atto dirigenziale n. 869 del 03/04/2020.



### **3 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

#### **3.1 Tariffa**

a) al conferimento delle tipologie di rifiuto, codificate ai punti 2.1., dovranno applicarsi, quale corrispettivo, le seguenti tariffe di seguito dettagliate (riferimento anno 2010)

|                 |         |               |
|-----------------|---------|---------------|
| I. triturazione | € 14    | a tonnellata; |
| II. discarica   | € 84,42 | a tonnellata; |

b) ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del Decreto Legislativo 13/1/2003, n° 36, e dell'art. 24 comma 1 lettera c), della Legge regionale 18/99, con cadenza annuale, dovrà essere presentata alla Provincia di Savona, una relazione di aggiornamento del prezzo di conferimento da applicare in luogo di quello stabilita nel piano in parola, purché sussista una adeguata motivazione. Le maggiori entrate, dovute all'eventuale conferimento anche di rifiuto speciale, autorizzato con il presente provvedimento, dovranno essere opportunamente valutate nel nuovo piano economico finanziario al fine di determinare un possibile risparmio per la tariffa di conferimento dei rifiuti urbani applicata ai comuni.

#### **3.2 Gestione**

- a) Ai sensi del presente provvedimento potranno essere occupati nella discarica Ramognina 365.000 m<sup>3</sup> di rifiuti (350 000 mc corrispondenti a circa 385.000 tonnellate di rifiuti + 15000 mc corrispondente a circa 21.000 tonnellate del EER 170504 autorizzato con P.D. n. 2394 del 15/09/2021), oltre al materiale di copertura e regolarizzazione; la coltivazione dovrà comunque concludersi al raggiungimento della quota massima di 388 m.s.l.m. (inteso come quota definitiva di abbancamento rifiuti esclusa la copertura finale ai sensi del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.) ovvero al raggiungimento del quantitativo espresso in peso, determinato sommando i rifiuti in ingresso all'impianto.
- b) I conferimenti in discarica sono terminati entro il 31/12/2021, pertanto gli unici rifiuti ammessi in discarica potranno essere quelli relativi al paragrafo 2.3 (CEER 170504) unicamente per le operazioni di riprofilatura descritte con atto dirigenziale n. 869 del 03/04/2020;
- c) copia di tutti gli elaborati progettuali relativi all'A.I.A. dovranno essere tenuti presso il sito a disposizione dell'autorità di controllo;
- d) Dovranno pertanto essere mantenuti costantemente efficienti e raggiungibili in sicurezza ex. D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. i piezometri da monitorare;
- e) le procedure e i criteri di ammissione dei rifiuti speciali in discarica sono quelle individuate dal D.Lgs 36/2003 e s.m.i.. Per i dettagli si rimanda a quanto riportato nell'Allegato E del presente provvedimento, che riporta, per mantenerne la memoria storica, anche le analisi effettuate sui rifiuti prima della fine dei conferimenti (31/12/2021);

- f) L'impianto di discarica dovrà essere gestito in conformità a quanto previsto dagli allegati 1 e 2 del D.Lgs 36/03 e ss.mm.ii, in particolare nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- i. tutti i rifiuti devono avere caratteristiche chimico-fisiche tali da non sviluppare gas e vapori pericolosi; non devono arrecare effetti nocivi tali da comportare inquinamento alle matrici ambientali e danno alla salute umana in caso di contatto con altre materie;
  - ii. la messa a dimora dei rifiuti deve avvenire secondo i criteri di elevata stabilità, come previsto dal punto 2.10 dell'Allegato 1 del D.Lgs 36/03 e s.m.i.. Lo scarico e l'accumulo dei rifiuti dovrà essere effettuato con criteri di elevata compattazione onde limitare successivi fenomeni di instabilità. Si dovrà procedere all'interramento dei rifiuti per settori di limitata ampiezza al fine di ridurre al minimo la produzione di percolato;
  - iii. la viabilità interna dovrà essere costantemente pulita e mantenuta in condizioni tali da evitare che si verificino imbrattamenti della sede stradale ad opera degli automezzi in uscita utilizzando il sistema di pulizia ruote presente sul piazzale della discarica;
  - iv. le coperture provvisorie dovranno rispettare i criteri di cui al D.Lgs. 121/2020; la copertura provvisoria, comunque, deve garantire l'adeguata impermeabilizzazione e consentire il regolare deflusso delle acque superficiali ai fini di minimizzarne l'infiltrazione nella discarica;
  - v. fermo restando quanto previsto nel contratto di concessione attualmente in vigore a favore di Lavajet G.S. srl e di quanto ad oggi previsto in capo alla stessa ditta dalla precedente autorizzazione, con particolare riferimento al fatto che alla fine della concessione la discarica, il gestore dovrà restituire all'ente proprietario – Comune di Varazze, titolare della presente autorizzazione, la discarica in perfetto stato di funzionamento e di coltivazione e/o completa delle opere di sistemazione finale per le aree risultanti non più suscettibili di discarica, si prescrive che la copertura finale dovrà essere adeguata ai criteri di cui al D.Lgs 36/03 e s.m.i.. Si specifica che:
    - i. la copertura finale non deve essere collegata alla barriera di confinamento;
    - ii. la quota finale pari a 388 m. s.l.m. si intende escludendo gli strati costituenti la copertura finale (capping) da realizzarsi con modalità, spessori e materiali previsti dal D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;
    - iii. deve essere previsto un sistema di allontanamento per le acque raccolte nello strato drenante.
- g) ai sensi degli artt. 10 comma 2 lett. l) e 13 comma 5 del D.Lgs 36/03 e s.m.i., entro il mese successivo al decorso del quadrimestre solare (maggio, settembre, gennaio anno successivo), dovranno essere predisposti in forma digitale (informazioni che dovranno essere tenute c/o l'impianto di discarica a disposizione dell'Autorità che ne faccia richiesta ed inviati a questo Settore, al Comune di Varazze e all'Arpal) i seguenti dati riepilogativi:

- i. quantità espressa in Kg, per ogni rifiuto identificato dal corrispondente CEER, dei rifiuti smaltiti;
- ii. quantità complessiva espressa in Kg e m<sup>3</sup>, con indicazione dei relativi CEER, dei rifiuti smaltiti nell'anno solare di riferimento e prezzi di conferimento;
- iii. quantitativo espresso in Kg e m<sup>3</sup> dei materiali utilizzati per la copertura giornaliera dei rifiuti;
- iv. capacità residua complessiva ancora disponibile per l'abbancamento dei rifiuti espressa in m<sup>3</sup> sulla base delle periodiche verifiche planoaltimetriche del sito;
- v. volume espresso in m<sup>3</sup> e tonnellate del percolato prodotto con indicazione dei sistemi utilizzati per il trattamento/smaltimento;
- vi. quantitativo e caratterizzazione analitica del bio-gas estratto dal corpo discarica, espresso in Nm<sup>3</sup>;
- vii. risultati delle verifiche di stabilità del corpo discarica, effettuate ai sensi del D.Lgs 36/03 e ss.mm.ii.;

Nel periodo post-operativo tale relazione verrà inviata, sempre su supporto informatico, limitatamente ai punti iv), v) e vi). Questa provincia, sentiti gli enti competenti, si riserva la possibilità di fissare ulteriori prescrizioni;

- h) si richiede entro 30 giorni dall'emissione del presente provvedimento la presentazione di un cronoprogramma, anche di massima, relativo alla dismissione e gestione di tutti gli impianti non più in uso (TMB, celle biostabilizzazione, ecc), indicando le competenze in capo alla Società Lavajet G.S. e quelle in capo al Comune;
- i) dovrà essere completata la copertura provvisoria della discarica al fine di predisporre idoneo supporto al capping da realizzarsi in conformità al progetto che verrà presentato ed approvato, nonché garantire, per il periodo transitorio, adeguata protezione del corpo dei rifiuti. Tale copertura provvisoria dovrà, dunque, essere completata tenuto conto anche di quanto previsto al paragrafo 6 del presente allegato D, le cui tempistiche di realizzazione, al momento, risultano regolate dai termini contrattuali di Lavajet Global Service S.r.l. con il Comune di Varazze, aventi scadenza individuata al 31.03.2022 (salvo proroghe).

a) **LIVELLI DI GUARDIA:**

Per la determinazione dei livelli di guardia e dei piani di intervento conseguenti, si consideri l'Appendice 1. Nello specifico si sottolinea che:

i. **ACQUE SOTTERRANEE:**

- A. In merito ai livelli di guardia, fa presente che per le acque sotterranee, i parametri del profilo esteso (soggetti a minore frequenza di campionamento e quindi con minor serie statistiche a disposizione) sono stati definiti utilizzando anche i dati acquisiti dai piezometri a monte del

sistema di MISO. Si richiede, entro cinque anni, una rivalutazione per la conferma dei livelli di guardia definiti, tenendo conto anche dei dati acquisiti dal sistema di MISO;

- B. i livelli di guardia debbono intendersi riferiti alle matrici ambientali in quanto tali, e quindi, in questo caso, alle acque sotterranee locali. Si evidenzia che nei piezometri di monte non è necessario valutare l'eventuale supero dei livelli di guardia. Il riscontro di eventuali contaminazioni nei piezometri di monte ascrivibili all'attività di discarica dovrà essere puntualmente esaminato, verificando l'esattezza del modello idrogeologico adottato.
- C. Per quanto riguarda la matrice acque sotterranee il set analitico della classe dei "solventi organici azotati" (acrilonitrile, etilmetacrilato, malononitrile, metacrilonitrile, metilmetacrilato, propionitrile, VOC.) è stato correttamente nel PMC integrato con quelli indicati nella nota (2) del format Arpal: nitrobenzene, orto-meta-para cloronitrobenzeni, 1,2 - dinitrobenzene e 1,3- dinitrobenzene. Per questi ultimi parametri non sono a disposizione dati per la determinazione dei Livelli di Guardia, pertanto, una volta disponibile un set minimo di serie statistiche derivanti dai campionamenti dovranno essere calcolati i relativi Livelli di guardia e resi disponibili agli Enti.

ii. **ATTESTAZIONE PERCOLATO:**

- A. Si raccomanda quindi sempre il monitoraggio nei piezometri di controllo per la verifica dell'efficacia delle azioni adottate in emergenza, e nel caso, l'implementazione con ulteriori misure di intervento.

### 3.3 Garanzie finanziarie:

Le garanzie finanziarie in essere sono state stipulate dal Comune di Varazze, proprietario del sedime di discarica, mentre la polizza RC inquinamento era posta, nel tempo, in capo al gestore che oggi coincide con la proprietà. La garanzia finanziaria per la gestione operativa e la Rc inquinamento dovranno essere integrate da parte del soggetto competente indicando l'importo della fidejussione adeguato ISTAT e al regolamento provinciale DCP 57/2020 secondo lo schema di polizza indicato nel regolamento stesso, relativamente alla tipologia di polizza, **entro 60 giorni** dall'emanazione del presente provvedimento.

La garanzia finanziaria per la gestione post-operativa della discarica di importo pari a 3.500.000,00 euro deve essere predisposta con le seguenti modalità:

- **entro 60 giorni** dall'emanazione del presente provvedimento, versamento, da parte del Comune di Varazze, su conto corrente bancario provinciale di cui al fondo di garanzia previsto dalla DCP 57/2020, a copertura di almeno 5 anni di costi post-gestione, della somma almeno pari a 700.000 euro (euro settecentomila,00); i riferimenti per eseguire tale versamento verranno comunicati da Provincia;

- mantenimento del vincolo di bilancio comunale sulle somme accantonate nel corso della vita della discarica, di importo pari a 2.800.000 euro (euro duemilioniottocentomila,00), a copertura dei costi da sostenere per la gestione e manutenzione della discarica post chiusura, per 30 anni; a tal scopo il Comune di Varazze dovrà, in occasione di ogni chiusura del rendiconto annuale, confermare a Provincia di Savona il mantenimento di detto vincolo. Nel caso di modifica del suddetto vincolo di bilancio, dovrà prevedersi, nel corso dell'anno di riferimento, un versamento integrativo, sul conto provinciale di cui al fondo di garanzia, di importo pari alle somme non più vincolate.
- In occasione della approvazione del progetto di chiusura della discarica dovrà essere verificata la coerenza degli importi suddetti, così come indicati nella nota comunale n. 7855 del 25/03/2022 (agli atti con prot. 13099 del 25/03/2022), con le esigenze progettuali.

## 4 SCARICHI IDRICI

### 4.1 Acque reflue industriali

1. Lo scarico S1 “discarica nuova” costituito dal percolato proveniente dal corpo della discarica “nuova” (percolato discarica “nuova” sopra e sotto quota 348 m s.l.m.) e dal corpo della discarica “vecchia” e dovrà rispettare i limiti di cui alla tabella 3 – allegato 5 alla parte III – colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs. 152/06, ad esclusione dei parametri per i quali vengono fissate le seguenti deroghe già previste dalla convenzione di utenza con il Consorzio Depurazione Acque di Savona sottoscritta in data 06/08/2019:

| Parametro                                 | <i>Limiti tab. 3</i>                                    | <i>Limiti in deroga</i> |
|---|---|-------------------------|
|   | <i>All. 5, parte III - D.Lgs. 152/06</i><br><i>mg/l</i> | <i>mg/l</i>             |
| Solidi sospesi totali                     | 200   | 300                     |
| BOD5                                      | 250   | 1.500                   |
| COD                                       | 500   | 2.500                   |
| Cloruri                                   | 1200  | 4.500                   |
| Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> ) | 30  | 2.500                   |
| Azoto nitroso (come N)                    | 0,6   | 3                       |
| Azoto nitrico (come N)                    | 30  | 60                      |
| Tensioattivi totali                       | 4   | 10                      |
| Fosforo totale                            | 10  | 20                      |

2. Lo scarico S2 costituito dal percolato proveniente dal corpo della discarica “storica” dovrà rispettare i limiti di cui alla tabella 3 – allegato 5 alla parte III – colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs.

152/06, ad esclusione dei seguenti parametri per i quali vengono fissate le seguenti deroghe previste dalla convenzione con il Consorzio Depurazione Acque di Savona:

| <b>Parametro</b>                             | <b>Limiti tab. 3<br/>All. 5, parte III - D.Lgs. 152/06<br/>mg/l</b> | <b>Limiti in deroga<br/>mg/l</b> |
|--|---|----------------------------------|
| Azoto ammoniacale<br>(come NH <sub>4</sub> ) | 30  | 200                              |
| Azoto nitroso                                | 0,6   | 3                                |
| Azoto nitrico                                | 30  | 60                               |

3. Il cumulo tra lo scarico S1, lo scarico S2 non dovrà mai superare i seguenti valori di portata come già previsti dalla convenzione di utenza con il Consorzio Depurazione Acque di Savona sottoscritta in data 06/08/2019:

Portata massima giornaliera (S1 + S2): 576 m<sup>3</sup>/giorno  
 Portata massima oraria (S1 + S2 ): 24 m<sup>3</sup>/h  
 Portata massima annua (S1 + S2): 20.000 m<sup>3</sup>/anno

4. Per gli scarichi S1 ed S2, tenuto conto di quanto espresso dal Consorzio per la Depurazione acque di Scarico del Savonese S.p.A. in sede di Conferenza dei Servizi, in via transitoria, è ammesso, per un periodo necessario alla stabilizzazione dei valori di percolato, nelle more della conclusione delle opere di capping, per il solo parametro Ferro (Fe), un numero massimo di n. 2 superi annuali rispetto al valore previsto dalla tabella 3 – allegato 5 alla parte III – colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs. 152/06 anche a fronte della prosecuzione del monitoraggio **mensile** degli scarichi S1 ed S2.

Il valore di concentrazione non potrà comunque essere superiore ai 10 mg/l, caso in cui dovranno essere applicate le previste misure d'emergenza.

Questa disposizione sarà oggetto di rivalutazione alla scadenza del periodo transitorio e, comunque, decorsi 2 anni dal rilascio del provvedimento in oggetto, sulla base delle risultanze analitiche e/o in qualsiasi momento, a seguito di eventuali problematiche segnalate dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

5. Lo scarico S3 costituito dai drenaggi proveniente dal corpo della discarica storica dovrà essere convogliato nella vasca del percolato S2 per il successivo rilancio in fognatura e rispettare i limiti di cui alla tabella 3 – allegato 5 alla parte III – colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs. 152/06.

6. Fino alla definizione (nella fase di progettazione di chiusura della discarica) di un sistema automatico di deviazione al verificarsi di definite condizioni idrogeologiche, lo scarico S3 potrà essere deviato, fermo restando il preventivo controllo anche visivo ed il mantenimento del presidio analitico, nel corso d'acqua superficiale Rio Arenon, alle seguenti condizioni:

- in occasione di eventi meteorici significativi con intensità di precipitazione misurata presso la centralina meteo installata presso il sito almeno pari a 100 mm/g;
- previa supervisione, decorse 6 ore dalla rilevazione del valore sopra indicato di 100 mm/g;
- la deviazione potrà essere mantenuta attiva per un massimo di 24 ore dall'attivazione, garantendo il presidio e la supervisione, dopodichè dovrà essere ripristinato il convogliamento alla vasca S2 ed alla p.f.
- dovrà prevedersi la immediata disattivazione nel caso il rilevamento anche visivo evidenziasse la presenza potenziale concentrato.

Dovrà essere tenuto un registro dove annotare la data e orario di attivazione e disattivazione della deviazione dello scarico S3 in acque superficiali (Rio Arenon);

11. Lo scarico S5 (acque MISO) potrà essere convogliato nella vasca S2, ma dovrà comunque risultare campionabile mediante pozzetto idoneo dedicato;
12. Le acque di prima pioggia dovranno essere smaltite in pubblica fognatura, mentre le acque di seconda pioggia potranno essere allontanate nell'attuale recettore che recapita sul suolo.
13. Il Gestore dovrà mantenere gli impianti, gli scarichi e tutti i punti di campionamento, ivi compresi i piezometri e le prese campione monte-valle delle acque superficiali (PC1 e PC2) sempre accessibili per eventuali campionamenti e/o sopralluoghi; a tal fine tutti gli scarichi idrici presenti in stabilimento devono essere dotati di pozzetto di campionamento accessibile in sicurezza ex art. D.Lgs. 81/08 e s.m.i
14. Il Gestore dovrà effettuare sistematiche ispezioni delle opere connesse agli scarichi, facendo manutenzione agli impianti di trattamento ed effettuando gli espurghi e le pulizie necessarie. Le ispezioni dovranno comunque essere effettuate dopo ogni evento meteorico significativo non consecutivo ad altri;
15. I pozzetti di campionamento dovranno garantire un dislivello fra canale di adduzione e di uscita di almeno 10 cm.; i pozzetti dovranno permettere il campionamento a norma dei reflui;
16. Il monitoraggio degli scarichi dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'allegato E al presente provvedimento con la frequenza e le tempistiche ivi previste.
17. Dovrà essere tenuto un registro dove annotare la data di attivazione e disattivazione degli scarichi S1, S2. Detto registro dovrà essere tenuto presso la discarica a disposizione dell'autorità di controllo;
18. Qualsiasi modifica da apportare agli scarichi, o alle opere ad essi connesse, dovrà essere preventivamente comunicata a questa Provincia per gli eventuali provvedimenti di competenza. Dovrà inoltre essere data immediata comunicazione di eventuali cambi di titolarità e di gestione degli scarichi;



19. Entro il 31 marzo di ogni anno dovrà essere trasmessa al Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico di Savona, per il calcolo dei canoni di fognatura e depurazione dovuti, una dichiarazione riportante: le letture ai contatori volumetrici (conta litri) relativi agli scarichi S1 e S2 effettuate il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente; la quantità totale (espressa in metri cubi) di reflui scaricati in fognatura nel corso dell'anno precedente, separata per ognuno dei due scarichi.

## 5 EMISSIONI IN ATMOSFERA (TORCIA):

1. Il funzionamento della torcia dovrà garantire la temperatura di combustione per la completa degradazione delle sostanze contenute nel Biogas. In particolare dovranno essere garantite le caratteristiche previste dal D.Lgs. 121/2020 ossia, camera di combustione a temperatura  $> 850\text{ }^{\circ}\text{C}$ , con concentrazione di ossigeno  $\geq 3\%$  e tempo di ritenzione  $\geq 0,3\text{ s}$ , efficienza minima di combustione del 99% espressa come  $\text{CO}_2/(\text{CO}+\text{CO}_2)$ .
2. Il gestore dovrà rilevare, tramite misura in continuo, ore funzionamento torcia ,tempo di ritenzione, temperatura di combustione, concentrazione di  $\text{O}_2$  in camera di combustione, portata di biogas alla torcia
3. Il gestore in base alla diminuzione, della % di metano e alla portata di biogas, dovrà prevedere la sostituzione della torcia con un sistema di biofiltrazione per l'abbattimento del metano; secondo quanto indicato nelle linee guida EPA 2011, relative al trattamento dei gas di discarica residuale, la sostituzione della torcia dovrà avvenire quando la % di metano nel biogas da trattare sarà inferiore al 20% e la portata dello stesso biogas inferiore a 25 mc/h

### 5.1 Emissioni diffuse:

Al fine di contenere lo sviluppo di emissioni diffuse dovrà essere garantita:

1. l'impermeabilizzazione dei lotti coltivati
2. la regolare copertura giornaliera dei rifiuti abbancati
3. la costante depressione del corpo di discarica; a tal fine il gestore dovrà provvedere alla regolazione delle valvole asservite ai pozzi di estrazione del biogas in maniera da compensare eventuali squilibri
4. che il sistema di captazione e trasporto del biogas sia gestito in modo da:
  - minimizzare il battente idraulico di condensa/percolato all'interno dei pozzi
  - prevenire intasamenti ed occlusioni dei pozzi e delle linee di adduzione per tutto il periodo di funzionamento previsto
  - sopportare i carichi previsti



5. idonea soluzione tecnica e operativa al fine di ottimizzare l'efficienza del sistema di drenaggio del biogas evitando la formazione di accumuli di condensa in particolare nelle tubazioni disposte orizzontalmente rispetto agli abbancamenti
6. la sistematica bagnatura delle strade e delle piste di accesso alla discarica;
7. il funzionamento dell'impianto di lavaggio ruote, posto in uscita alla discarica;
4. il gestore, ove necessario, cioè in condizioni meteo climatiche favorevoli alla dispersione eolica di polveri e durante il trattamento di rifiuti particolarmente polverulenti, dovrà procedere alla spruzzatura/bagnatura sia del materiale destinato alla fase di frantumazione/macinazione che del materiale di risulta; ciò sia nella fase di stoccaggio in cumuli sia durante le fasi di movimentazione;
5. Nel caso in cui i sistemi di spruzzatura/bagnatura di cui ai punti precedenti non siano in grado di erogare acqua con continuità ed in quantità idonea ad inumidire apprezzabilmente il materiale trattato, la lavorazione dovrà essere immediatamente sospesa e non potrà essere ripresa fino al ripristino della funzionalità dei sistemi di spruzzatura/bagnatura stessi;
6. Per limitare l'emissione di polveri del materiale eventualmente disperso al suolo che può essere sollevato e trasportato eolicamente deve essere previsto sulle aree impermeabilizzate della discarica, e sulla strada di accesso l'impiego di una spazzatrice – aspiratrice ogni qualvolta si renda necessario;
7. Oltre al lavaggio ruote nella apposita vasca, sui mezzi che dopo lo scarico o il carico, lasceranno il sito dovrà essere effettuato un controllo visivo in merito alla presenza di residui polverosi significativi sulle pareti esterne e sulle ruote. Nel caso vi sia presenza di materiale lo stesso deve essere rimosso. In particolare i mezzi non devono lasciare il sito prima della pulizia, ove la stessa risulti necessaria a seguito dell'esame visivo;
8. Durante le operazioni di tritovagliatura, in concomitanza di vento molto forte, il gestore dovrà prevedere alla rimozione immediata presso i terreni esterni alla discarica di eventuali residui di rifiuti secchi indifferenziati (buste di plastica e carta)

## 5.2 Odori:

1. Dovrà essere garantita la continua copertura della biocella con apposito telo ad azione di membrana semipermeabile
2. Tutti gli edifici adibiti allo stoccaggio e/o lavorazione dei rifiuti dovranno essere confinati e mantenuti in depressione; a tal fine per ciascun capannone dovrà essere installato un opportuno manometro differenziale che rilevi la differenza di pressione fra l'ambiente interno dell'impianto e quello esterno
3. Ciascun capannone dovrà avere porte carrabili ad apertura rapida con presenza di sensore di controllo.
4. Il numero di ricambi d'aria orari minimi nel locale biocelle dovrà essere pari a 3

### 5.3 Qualità dell'aria

1. Dovranno essere previsti almeno due punti di monitoraggio; uno a monte rispetto alla direttrice dei venti principali posizionato in prossimità del perimetro della discarica, l'altro a valle rispetto alla direttrice dei venti principali posizionato in prossimità del perimetro della discarica; la scelta dei punti dovrà tenere conto anche della presenza di eventuali insediamenti abitativi
2. I parametri da monitorare per ciascun punto di monitoraggio, secondo le frequenze e le metodiche indicate nell'Allegato E, sono: PM10, H2S, mercaptani, NH3, CH4, COV (BTEXS, tricloroetilene, tetracloroetilene, cloruro di vinile, clorobenzene, 1,4-diclorobenzene)
3. Per il parametro PM10 ogni misura dovrà avere la durata di 24 ore; per gli altri inquinanti la durata di ogni misura dovrà rispettare le indicazioni fornite dal metodo analitico impiegato
4. Le misure non potranno essere eseguite in presenza di pioggia e nei giorni immediatamente seguenti ad eventi piovosi significativi

### 5.4 Gas di discarica

Il gestore dovrà provvedere a monte del sistema di trattamento del biogas, secondo le frequenze e le metodiche indicate nell'Allegato E, alla speciazione di seguenti parametri: CH4, CO2, O2, H2, H2S, Polveri totali, NH3, mercaptani; dovranno essere controllati inoltre il flusso e la depressione applicata.

### 5.5 Pozzi di estrazione

Il gestore dovrà provvedere sui pozzi di estrazione, secondo le frequenze e le metodiche indicate nell'Allegato E, alla speciazione dei seguenti parametri: CH4, CO2, O2, H2S; dovranno essere inoltre controllati il flusso, la depressione applicata, la presenza di percolato, il regolare funzionamento del sistema di svuotamento delle condotte di adduzione al sistema di trattamento

### 5.6 Migrazioni laterali di biogas (Gas Spy)

Il gestore dovrà provvedere, secondo le frequenze e le metodiche indicate nell'Allegato E, alla speciazione dei seguenti parametri: CH4, CO2, O2, COV totali

## 6 PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITA' IPPC

1. Il gestore per ogni matrice ambientale dovrà dar corso al piano di monitoraggio di cui all'allegato E al presente provvedimento;
2. la strada di cornice alla discarica che ha funzione di linea tagliafuoco dovrà essere sempre percorribile con mezzi antincendio; la sua manutenzione deve essere annuale e a carico del Comune in qualità di proprietario del tracciato;
3. Il gestore dovrà conservare presso gli uffici della discarica, per essere rese immediatamente disponibili ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale, le seguenti planimetrie, almeno in formato A1, dell'insediamento dalle quali risultino :
  - sistema fognario, di acque civili, meteoriche e di processo – pozzetti di campionamento – vasche di accumulo, e/o equalizzazione – punti di scarico finale identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione
  - aree destinate al deposito dei rifiuti
  - punti di emissione in atmosfera identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione
  - punti di presa campione monte valle delle acque superficialidette planimetrie dovranno essere tenute costantemente aggiornate, riportando ivi anche eventuali modifiche non sostanziali operate dall'azienda nel corso del tempo. Il mancato aggiornamento delle planimetrie e/o la non rispondenza delle stesse con lo stato di fatto costituirà violazione delle prescrizioni.
4. Devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
5. Non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
6. Devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
7. Tutti i macchinari e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
8. I rifiuti solidi o liquidi derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
9. Deve essere mantenuta l'attuale custodia diurna dell'impianto attraverso la procedura che dovrà essere comunicata unitamente ai recapiti telefonici utili;
10. Al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;

11. Il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
12. le piste per la movimentazione dei mezzi, le recinzioni e le aree perimetrali devono essere controllate giornalmente. La pulizia delle recinzioni e delle aree perimetrali dovrà essere eseguita settimanalmente in modo tale da scongiurare l'accumulo dei materiali più leggeri, quali le plastiche, lungo le barriere perimetrali di confine.
13. Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
14. Anche a seguito della cessazione dei conferimenti dei rifiuti dovrà essere garantita la manutenzione degli impianti ancora in funzione (recupero biogas in torcia, sistema di raccolta percolato...), nonché delle coperture esistenti in sito;
15. La cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti;
16. Dovrà essere data dalla società che ha in concessione la discarica in virtù di contratto con il Comune preventiva comunicazione a Provincia, Comune, Regione ed ARPAL relativamente alla cessazione delle attività di sua competenza sul sito di discarica in esame, unitamente a dichiarazione sullo stato dei luoghi al momento del passaggio di consegna al Comune;
17. Il gestore, alla fine della eventuale concessione in suo possesso, deve restituire la discarica all'ente proprietario nelle condizioni previste dal contratto.
18. Si rammenta inoltre che l'art. 12 comma 2 del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. "Procedura di chiusura" prescrive che *"La procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa e' avviata [...] 2. La procedura di chiusura della discarica puo' essere attuata solo dopo la verifica della conformita' della morfologia della discarica e, in particolare, della capacita' di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista nel progetto di cui all'articolo 9, comma 1, tenuto conto di quanto indicato all'articolo 8, comma 1, lettere c), e) e f-bis).) [...]"*.
19. Dovrà essere presentata agli Enti la progettazione esecutiva della sistemazione finale dell'impianto di discarica allineato alla normativa in essere e a quanto previsto nei piani di gestione operativa e post operativa e dovrà essere completata la procedura di eventuale affidamento della realizzazione della suddetta sistemazione, da parte del Comune nei termini di cui al cronoprogramma trasmesso dal Comune con nota prot. 30928 del 9/12/2021 e comunque secondo le disposizioni di cui del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.